

Fatturazione elettronica PA

Nota informativa per i professionisti

Riferimenti normativi e nuovo adempimento obbligatorio

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214.

In ottemperanza a tale disposizione, **questa Amministrazione, a decorrere dal 31 marzo 2015, non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica** secondo il formato di cui all'allegato A "Formato delle fatture elettroniche" del citato DM n. 55/2013.

Con decorrenza 31 marzo 2015, pertanto, tutti i soggetti che emettono fattura per forniture di beni e servizi, per lavori o per prestazioni professionali, dovranno produrre esclusivamente fatture elettroniche nei confronti di tutte le unità organizzative (UO) dell'Università degli studi di Cagliari, riepilogate nella tabella allegata.

Si segnala che l'allegato B "Regole tecniche" al citato DM 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SDI, mentre l'allegato C "Linee Guida" del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione.

Per acquisire le necessarie informazioni sulle nuove modalità di invio elettronico delle fatture verso le Pubbliche Amministrazioni si invitano i fornitori/professionisti a consultare il sito www.fatturapa.gov.it nel quale sono disponibili ulteriori indicazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica.

Codice Univoco Ufficio

Ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013, questa Amministrazione ha individuato i propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che ha provveduto a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio, che è riportato nella tabella allegata in corrispondenza di ogni unità organizzativa.

Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria ed essenziale della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ufficio destinatario.

L'informazione relativa al Codice Univoco Ufficio deve essere inserita nella fattura elettronica in corrispondenza dell'elemento del tracciato 1.1.4 denominato "Codice Destinatario"; in assenza di tale codice il Sistema di Interscambio non recapiterà la fattura.

Per indirizzare correttamente le fatture si raccomanda di indicare, in fattura, il codice IPA della unità organizzativa alla quale deve essere inviata la fattura, utilizzando il Codice della unità

organizzativa con la quale è stato stipulato il contratto o che ha comunque inviato la comunicazione per l'emissione della fattura.

Altri elementi obbligatori

Al fine di facilitare la predisposizione della fattura elettronica, il cui formato è descritto nell'allegato A al DM n. 55/2013 e nelle "specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio", si segnala che sono elementi obbligatori anche i seguenti:

Dati generali del Documento per fatture fornitori professionisti

Per indicare il Tipo documento da riportare nel campo dati 2.1.1.1 si potranno utilizzare sia il codice TD06 (parcella).

Dati relativi all'oggetto della prestazione del professionista

Il professionista dovrà indicare il tipo di attività realizzata nel campo Descrizione (2.2.1.4) in quanto l'oggetto della prestazione è un elemento obbligatorio della fattura elettronica.

Se il professionista deve addebitare in fattura anche delle Spese accessorie (es. per trasferte) dovrà indicare il codice AC nel campo 2.2.1.2 (Tipo cessione e prestazione) del Dettaglio linee della fattura elettronica.

Nel caso di emissione di Nota di credito (tipo documento TD04) si raccomanda la compilazione del campo della fattura elettronica 2.1.6 – Dati Fatture Collegate per consentire al sistema contabile d'Ateneo di gestire correttamente tale documento.

I Dati Bollo per le fatture in regime di esenzione o non imponibilità IVA dovranno essere indicati nei campi presenti nel blocco dati 2.1.1.6. I professionisti (lavoratori autonomi abituali con P.IVA), oltre ad indicare i dati bollo nell'apposito campo, qualora intendano richiedere il rimborso del bollo all'Università (salvo diversa pattuizione tra le parti), dovranno riportare nel campo "Importo" della sezione "Dati relativi al pagamento_Dettaglio pagamento", (blocco dati 2.4) la somma che deve essergli corrisposta comprensiva anche dei due euro di bollo sulla parcella elettronica.

Sempre relativamente al bollo sulla fattura si fa presente che qualora ci siano i presupposti di legge, disciplinati dal DPR 642/1973, il bollo dovrà essere riportato obbligatoriamente nella fattura elettronica e dovrà essere versato dallo stesso professionista ai sensi dell'art 6 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014.

Con riferimento al campo 2.2.2.7 – Esigibilità IVA, questo dovrà essere valorizzato con la lettera D per indicare l'applicazione del regime dell'IVA differita.

Per ulteriori informazioni di dettaglio si rimanda alla scheda comunicazione dati ai professionisti per fatturazione elettronica che sarà inviata dalla struttura universitaria di riferimento.

Ulteriori elementi indispensabili per la contabilizzazione e il pagamento delle fatture

In merito al contenuto informativo della fattura elettronica, i professionisti dovranno indicare talune informazioni finalizzate a consentire il caricamento automatico della fattura nel sistema contabile e

gestionale di questa Amministrazione ed agevolare, nonché velocizzare, le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture. In particolare dovranno essere riportati i seguenti elementi del tracciato.

Il professionista, inoltre, dovrà riportare nel blocco 2.4 Dati Pagamento della fattura elettronica le seguenti informazioni:

- modalità di pagamento
- IBAN e/o altri dati se necessari per la modalità di pagamento selezionata
- importo pagamento che corrisponde al netto da pagare (comprensivo del bollo se chiesto a rimborso)
- data di pagamento e termini di pagamento

L'indicazione dei dati pagamento permetterà un immediato confronto tra l'importo netto riportato in fattura e quello calcolato nella procedura di contabilità compensi dell'Università, consentendo quindi un controllo di quadratura utile anche al fine dell'esatto pagamento dell'importo dovuto al professionista e delle ritenute d'acconto ad esso applicate. Queste informazioni saranno inoltre indispensabili per la corretta emissione della Certificazione Unica e per la compilazione del modello 770. Si precisa che la mancata compilazione dei dati pagamento della fattura elettronica comporterà il rifiuto della fattura del professionista per una successiva riemissione ed invio del documento opportunamente integrato con l'inserimento di tali dati.

Per tutte le casistiche sopra elencate si segnala la necessità di riportare con estrema precisione in fattura elettronica tutte le informazioni comunicate dall'Università, in particolare i codici numerici o alfanumerici che dovranno essere riprodotti, senza apportare alcuna modifica, per consentire l'attivazione degli automatismi di ricezione del flusso documentale elettronico delle fatture.